



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-08-2010 (punto N. 13)

Delibera

N.784

del 30-08-2010

Proponente

DANIELA SCARAMUCCIA

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile: Emanuela Balocchini

Estensore: Emanuela Balocchini

Oggetto:

Linee di indirizzo per la definizione dei rapporti di lavoro nel SSN del personale operante negli Istituti penitenziari.

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

2. Personale sanitario inquadrato ai sensi della Legge n. 740/70.

Il personale medico a tempo indeterminato, operante all'interno degli istituti di pena e precedentemente inquadrato ai sensi della Legge n. 740/70, conserva il proprio rapporto di lavoro fino alla naturale scadenza dello stesso e cioè fino alla risoluzione sia per raggiunti limiti di età che per eventuale rinuncia all'incarico.

Il personale sanitario inquadrato ai sensi della L. 740/70 è distinto in personale medico, personale infermieristico, della riabilitazione e personale tecnico sanitario.

Il personale medico è costituito da medici incaricati "definitivi", nominati dall'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) con decreto ufficiale, ai sensi dell'art. 4 della L. 740/70; medici incaricati "provvisori", cioè nominati dal Direttore dell'Istituto di pena, con validazione del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 50 della L. 740/70 (per copertura di posti vacanti o per sostituire il medico incaricato dimissionario o perdente posto);

- medici addetti al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria o SIAS (guardia medica interna agli istituti di pena), ex art. 51 della L. 740/70;
- medici specialisti (varie branche), incaricati dal Direttore dell'Istituto, mediante convenzioni, ai sensi dell'art. 52 della L. 740/70.

Per il suddetto personale si ritiene di fornire le seguenti indicazioni:

medici incaricati 'definitivi': sono collocati in apposito elenco nominativo ad esaurimento presso

le Aziende Sanitarie di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla L. 740/70 fino alla naturale scadenza ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM 01.04.2008. A tale personale è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico attualmente in essere, ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali, fermo restando il riconoscimento dell'incremento biennale previsto dalla normativa. A tali medici si applicano le deroghe previste dall'art. 2 della L. 740/70 e successive modifiche ed integrazioni con possibilità di ricoprire incarichi di tipo professionale con corresponsione di indennità di responsabilità.

A domanda ENTRO 90 GIORNI dalla approvazione del presente documento possono chiedere di transitare al SSR con il contratto della Medicina dei Servizi e saranno pertanto assoggettati alla disciplina dell'ACN per la Medicina Generale con la rinuncia esplicita ai benefici derivanti dalla applicazione della L.740/70. Le ore necessarie debbono essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e non devono interferire con il monte ore della medicina dei servizi territoriali.

medici incaricati "provvisori": è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei "definitivi", ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali e sono collocati in apposito elenco nominativo ad esaurimento presso le Aziende Sanitarie di riferimento. In fase di prima applicazione, viene riconosciuto il trattamento tabellare (a partire dal 14 giugno 2008) previsto dalla L. 740/70, fermo restando il riconoscimento dell'incremento biennale previsto dalla data normativa vengono collocati in apposito elenco nominativo ad esaurimento, presso le Aziende Sanitarie di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla L. 740/70 fino alla naturale scadenza ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM 01.04.2008. A tali medici si applicano deroghe previste dall'art.2 della L. 740/70 e successive modifiche ed integrazioni con facoltà di ricoprire incarichi di tipo professionale con corresponsione di indennità di responsabilità.

A domanda entro 90 giorni dalla approvazione possono chiedere di transitare al SSR con il contratto della Medicina dei Servizi e saranno assoggettati alla disciplina dell'ACN per la Medicina Generale, con la rinuncia esplicita ai benefici derivanti dalla applicazione della L.740/70. Le ore necessarie debbono essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e non devono interferire con il monte ore della medicina dei servizi territoriali.

I MEDICI INCARICATI EX-NOVO VERRANNO IMMESSI NELLA MEDICINA DEI SERVIZI E SARANNO ASSOGGETTATI ALLA DISCIPLINA DELL'ACN PER LA MEDICINA GENERALE CON LA POSSIBILITA' DEL RICONOSCIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE SE SONO RESPONSABILI DEL PRESIDIO SANITARIO.

medici S.I.A.S. Servizio integrativo assistenza sanitaria:

Opzione 1

In attesa della definizione di profili specifici per tale funzione in sede di contrattazione collettiva nazionale è applicata una forma contrattuale assimilata a quella prevista per la Medicina dei Servizi di cui al capo IV dell' ACN della Medicina Generale con adeguamento economico e con applicazione delle seguenti disposizioni contrattuali:

Art.78 - compiti e doveri del medico

Art.84 - assenze non retribuite

Art.85 - trattamento economico limitatamente al comma 2 relativo agli oneri previdenziali

Art.89 - assicurazione contro gli infortuni derivanti dall'incarico

Art.90 - rapporti tra il medico convenzionato e la direzione sanitaria dell'Azienda

A tali medici si applicano le deroghe previste dall'art. 2 della L. 740/70 e successive modifiche ed integrazioni.

Opzione 2

Al personale è proposto un nuovo contratto secondo i criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro per la Medicina Generale (MEDICINA dei SERVIZI), con la rinuncia esplicita ai benefici derivanti dalla applicazione della L. 740/70. Tale processo è da considerarsi provvisorio e le ore necessarie debbono essere svolte all'interno degli istituti penitenziari non devono interferire con il monte ore della medicina dei servizi territoriali.

medici specialisti:

Opzione 1

Previa rinuncia volontaria ai benefici della legge 740/70 possono essere inquadrati nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale, ai sensi dell'articolo 13 del vigente ACN, che si applica: "ai medici specialisti ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell'attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; ai biologi, chimici e psicologi (di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell'attività penitenziaria, per l'esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del DPR n.458/98".


Nella prima fase di applicazione saranno confermati al medico specialista lo stesso numero di ore comprensive delle prestazioni effettuate al momento del passaggio dal Ministero della Giustizia alle Aziende del Servizio sanitario regionale effettuata in data 31/12/2009.

Al fine di quantificare le ore da assegnare a ciascuna branca specialistica si ritiene che si possa usare il metodo di ricognizione storica delle prestazioni riportate alle agende A.L.P.I. vigenti (in media 1 ora di attività ogni 3/4 visite espletate). Si suggerisce l'attivazione di appositi tavoli aziendali di confronto con le RR.SS.UU e con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale di lavoro al fine di dare applicazione alle su dette indicazioni. Per i Medici Specialisti Dipendenti che prestano la loro attività all'interno degli istituti penitenziari le aziende potranno prevedere opportune forme incentivanti. Qualsiasi tipologia di prestazione aggiuntiva dovrà essere riportata all'ACN e CCNL.

Opzione 2

Ai medici, transitati dall'Amministrazione Penitenziaria viene garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico attualmente in essere (contratti libero-professionali) e si applicano le deroghe previste dall'art.2 della L. 740/70 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere previsto l'adeguamento delle tariffe con riferimento alla indennità di accesso. Per gli specialisti psichiatri ed infettivologi si prevede l'adeguamento economico.

	Tariffe Ministero GIUSTIZIA	Costi totali GIUSTIZIA	Tariffe SSR	Costi totali SSR	D+ aumento
MEDICI di RUOLO (4)		280.000		280.000	=
MEDICI INCARICATI DEFINITIVI (19)		780.000		780.000	=
MEDICI INCARICATI PROVVISORI (9) 18 ore settimanali					
MEDICI SIAS (114)	23	3.296.130,00	26,64	3.817.778	521.648
PSICOLOGI di RUOLO		96.000		96.000	=
INFERMIERI di RUOLO (12)		384.000		384.000	=
INFERMIERI PROFESSIONALI	17,24	3.582.730	20	4.156.300	573.570
INFERMIERI GENERICI + OSS + OTA	16,24	85.000	19	99.427	14.427
MEDICI ex PRESIDIO TOSS.	23	129.639	26,64	149.596	19.957
INFERMIERI ex PRESIDIO TOSS.	17,24	96.768	20	112.260	15.492
TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	17,74	127.728	25	180.000	42.272
TECNICI FKT	21	48.584	25	62.600	14.116
SPECIALISTI LIBERA PROFESSIONE (escluso infettivologia e psichiatria)	20	405.000	30	474.480	24.480
INFETTIVOLOGI e PSICHIATRI	32	481.640	40	523.000	104.360
INDENNITA' RESPONSABILITA' di PRESIDIO				34.200	34.200
INDENNITA' PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI POLIZIA PENITENZIARIA				47.400	47.400
INDENNITA' SEDE DISAGIATA ISOLA DI GORGONA				10.000	10.000
PREVIDENZA PER I MEDICI SIAS				570.000	570.000
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PER I MEDICI SIAS				68.400	68.400
TOTALI		9.730.219		1.841.541	2.060.322


 Equipatazione
 alle tariffe del
 Sistema Sanitario Reg. della TOSCANA



AOOGRT/0130672 /Q.80.130
da citare nella risposta

Data, 20 Maggio 2011

Allegati:

Risposta al foglio del: n.

Oggetto:

Chiarimenti in merito all'applicazione della DGR 784 del 30.08.2010 "Linee di indirizzo per la definizione dei rapporti di lavoro nel SSN del personale operante negli istituti penitenziari".

- Ai Direttori Generali
- Ai Referenti aziendali per la salute in carcere delle Aziende USL della Toscana
- Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali dei Medici

e, p.c.

- Al Dr. Francesco Ceraudo – Centro regionale di coordinamento per la salute in carcere

La presente comunicazione fa seguito alle precedenti note del 27 dicembre 2010 (Prot. N. AOO-GRT/330108/Q.80.130) e del 7 aprile 2011 (Prot. N. AOO-GRT/87864/Q.80.130), con le quali sono state fornite alcune indicazioni operative in merito all'applicazione della DGR 784/2010 citata in oggetto.

Dagli incontri svolti in data 2 febbraio e 16 marzo 2011 presso questa Direzione Generale, è emersa la necessità di fornire le indicazioni di dettaglio circa le indennità di **responsabilità di presidio e di prestazioni medico-legali alla polizia penitenziaria**, i cui valori complessivi sono riportati nella tabella approvata con la predetta DGR 784/2010 - Allegato B.

La quantificazione delle seguenti indennità deriva da un confronto sindacale preliminare rispetto all'adozione della DGR 784/2010, tenuto con le rappresentanze sindacali.

1. Indennità di responsabilità di presidio sanitario

Le indennità riportate alla voce corrispondente dell'Allegato B alla DGR 784/2010, sono state calcolate in base al numero dei detenuti, come segue:

Tipologia strutture	Istituti N°	Indennità €	mesi	Totale indennità €
Istituti con n° detenuti inferiore a 100	7	100,00	12	8.400,00
Istituti con n° detenuti da 100 a 250	4	150,00	12	7.200,00
Istituti con n° detenuti superiore a 250	4	200,00	12	9.600,00
Strutture sanitarie	3	250,00	12	9.000,00
TOTALE indennità di responsabilità di presidio				34.200,00

- 1.1. Istituti con numero di detenuti inferiore a 100:
Grosseto, Siena, Gorgona, Firenze Gozzini, Firenze IPM, Massa Marittima, Empoli;
- 1.2. Istituti con numero di detenuti tra 100 e 250 :
Pistoia, Lucca, Volterra, Arezzo;
- 1.3. Istituti con numero di detenuti superiore a 250 :
Livorno, Prato, Porto Azzurro, San Gimignano;
- 1.4. Strutture Sanitarie:
- 1.4.1. Firenze Sollicciano – Infermeria - Casa di cura e custodia –
Osservazione Psichiatrica,
- 1.4.2. Pisa Centro Clinico maschile e femminile,
- 1.4.3. Massa – Infermeria – Centro regionale di fisioterapia.

2. Indennità di prestazioni medico-legali alla polizia penitenziaria

Le indennità riportate alla voce corrispondente dell'Allegato B alla DGR 784/2010, che possono essere dirette al responsabile del presidio, sono state calcolate in base al numero degli agenti di polizia penitenziaria, come segue:

Tipologia strutture	Istituti N°	Indennità €	mesi	Totale indennità €
Istituti con n° di agenti superiore a 400	1	300,00	12	3.600,00
Istituti con n° di agenti da 200 a 400	5	250,00	12	15.000,00
Istituti con n° detenuti inferiore a 200	12	200,00	12	28.800,00
TOTALE indennità di prestazioni medico-legali				47.400,00

- 2.1. Istituto con numero di agenti superiore a 400:
Firenze Sollicciano;
- 2.2. Istituti con numero di agenti da 200 a 400:
Livorno, Pisa, Porto Azzurro, Prato, San Gimignano;
- 2.3. Istituti con numero di agenti inferiore a 200:
Arezzo, Gorgona, Firenze Solliccianino, Grosseto, Lucca, Pistoia, Massa, Montelupo F.no,
Siena, Volterra, Firenze IPM, Massa Marittima.

Tali compensi assorbono le indennità relative alla stessa tipologia di prestazioni medico legali eventualmente già in essere.

Sono fatte salve le eventuali variazioni conseguenti alle possibili diverse condizioni e determinazioni delle Aziende USL competenti, nonché per effetto della vigenza degli accordi e delle norme contrattuali di riferimento.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Area di Coordinamento
Sistema Socio-Sanitario Regionale
Dr. Andrea Leto

MRC

